



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Telefono diretto 0916808462
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
corteappellosicilia@lnd.it
pec: cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 532 CSAT 36 DEL 05 MAGGIO 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Felice Blando e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 05 maggio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 224/A

A.S.D. STROMBOLI SCIROCCO (Me) - Avverso inibizione Presidente sig. Graziano Di Maggio sino al 30/09/2015 e ammenda di € 500,00 alla società - Gara 3^ categoria gir. "A" Stromboli Scirocco/San Giovannese del 19/04/2015 - C.U. n. 66 ME del 23/04/2015.

Con tempestivo ricorso diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Stromboli Scirocco, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Messina in epigrafe riportate.

L'appellante sostiene che la sanzione dell'ammenda sia ingiusta in quanto nulla è successo nel recinto di gioco e i dirigenti preposti al servizio d'ordine hanno protetto l'arbitro, fintanto che lo stesso non si è allontanato.

Quanto alla sanzione dell'inibizione l'appellante ritiene che la sanzione sia esagerata

avendo egli fatto tutto quanto possibile per consentire il regolare svolgimento della gara. All'udienza dibattimentale l'appellante, sebbene ritualmente convocato, non è intervenuto avendo fatto pervenire nota con la quale ha comunicato di non potere presenziare, senza tuttavia articolare ulteriori richieste.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il ricorso è inammissibile per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda risultando sottoscritto da persona inibita e pertanto non idonea a rappresentare la Società.

Rileva altresì che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura degli atti ufficiali di gara, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non si evince che il Presidente sig. Graziano Di Maggio sia venuto meno ai doveri di assistenza al direttore di gara impostigli dall'art. 65 delle N.O.I.F., atteso che l'aggressione subita dal direttore di gara è in realtà avvenuta dopo che lo stesso aveva lasciato l'impianto di gioco e in prossimità dell'imbarcadero dell'aliscafo, dove si era recato unitamente alla compagine ospite che, in extrema ratio, avrebbe avuto l'obbligo di proteggere il direttore di gara.

In ragione di quanto sopra deve revocarsi la sanzione impugnata, risultando illegittima la sua applicazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il ricorso avverso la sanzione dell'ammenda e revoca la sanzione dell'inibizione inflitta al Presidente sig. Graziano Di Maggio,
Per l'effetto senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 225/A

A.S.D. S.C. GIUDECCA (TP) Avverso inibizione fino al 31/05/2015 dirigente sig. Ignazio Daniele Romano, squalifica calciatore sig. Francesco Carriglio sino al 18/04/2016 e ammenda di € 200,00 - Gara di play off C5 serie "D" S.C. Giudecca/Riviera Marmi Custonaci del 18/04/2015 - C.U. n. 44 del 23/04/2015 della Delegazione Provinciale di Trapani.

Con ricorso del 27/04/2015 diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. S.C. Giudecca ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il proposto gravame è inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 6 C.G.S., risultando privo di qualsiasi motivazione, non potendosi tenere in alcun conto della ulteriore nota inviata a mezzo raccomandata 1 in data 28/04/2015 e pervenuta a questo Comitato Regionale il successivo 29/04/2015, in quanto in violazione della normativa sull'abbreviazione dei termini.

Infatti, trattandosi di gara di play off di calcio a 5 trovano applicazione le norme relative all'abbreviazione dei termini pubblicate sul C.U. n° 108 della F.I.G.C. e 141 della L.N.D.

Tali norme stabiliscono che per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale i reclami avverso le decisioni dei Giudici Territoriali devono essere depositati entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti impugnati, con contestuale invio delle relative motivazioni.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il ricorso e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 05/05/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**